

di L. 0,50 al quintale sulla terraglia ordinaria, di L. 5 su quella fina, di L. 10 sulla carta di 1^a classe, di L. 5 su quella di 2^a classe, di L. 1,50 su quella di 3^a classe e di L. 3 al quintale sul cartone ordinario.

*Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1919,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1919, n. 199.*

N. 1401

Legge 16 agosto 1919, concernente modificazioni alla legge elettorale politica.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1919, n. 195)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue**

Art. 1.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio è costituito da una provincia, o da più provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Però per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'art. 17, provincie che abbiano non meno di cinque deputati.

Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, è portato da giorni 20 a 30.

I sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Nel primo comma dell'art. 61 del testo unico sono soppresse le parole: « ma non elettori nel collegio »; nel secondo comma sono soppresse le parole: « dove non siano elettori » e al comma stesso sono aggiunte le parole: « o anche nel collegio, se questo comprenda provincie appartenenti a distretti diversi ». Al quarto comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole: « ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie ».

La disposizione di cui all'art. 68 viene estesa al presidente e al vicepresidente dei seggi.

Art. 2.

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste eletto-

rali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco del comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

Art. 3.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori nei modi indicati dal secondo e terzo comma dell'articolo 66 del testo unico.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, primo e secondo comma, del testo unico.

In tutti gli articoli del testo unico, nei quali si fa cenno di rappresentanti dei candidati, si intendono sostituite le parole « rappresentanti di lista ».

Agli elettori che abbiano sottoscritto più di una lista si applicano le sanzioni penali stabilite dal secondo comma dell'art. 66 del testo unico.

Art. 4.

La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la Prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 3, la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni:

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnato al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7° provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'art. 58 del testo unico, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 72 del testo unico.

Art. 6.

La scheda deve essere del modello prescritto dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 7.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

La scheda-tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dai comma quarto e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3 di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica.

Art. 7.

L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'art. 6 di questa legge, e chiudendo la busta.

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due faccie della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia, anche i nomi dei candidati.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 10 di questa legge.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portano indicazioni di preferenza o di aggiunta le quali siano fatte a stampa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art. 79 del testo unico.

Art. 8.

Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

Sono modificati in conformità gli articoli 69 e 82 del testo unico.

Nell'ultimo comma dell'art. 82 del testo unico, alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

Art. 9.

Il presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, e dopo aver staccato la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, a norma dell'art. 85, n. 4. del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati per quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'art. 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.

Nel n. 5 dell'art. 85 del testo unico, alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo.

Art. 10.

Ai numeri 3 e 4 dell'art. 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'art. 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'art. 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 11.

Adempito a quanto è prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente dichiara chiusa la votazione, compie le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 85 e rinvia lo scrutinio al giorno successivo, adempiendo alle prescrizioni del primo comma dell'art. 87 e provvedendo alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le operazioni devono essere riprese alle ore sette del lunedì ed ultimate per le ore ventiquattro del giorno medesimo: in caso diverso si provvede a norma dell'art. 87.

Art. 12.

L'ufficio centrale facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, divisa quest'ultima per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 3.

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 12 di questa legge.

Rimangono ferme le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 91 del testo unico.

Art. 14.

Nel verbale da redigersi a norma dell'art. 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 12 di questa legge.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

Art. 15.

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Al deputato eletto da due collegi si applica l'art. 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo.

Art. 16.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 del testo unico è portato da 45 giorni a due mesi.

Art. 17.

Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una commissione presieduta dallo stesso ministro e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

Saranno di conformità modificati il secondo comma dell'art. 52 del testo unico e la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali annessa al testo medesimo.

Art. 18.

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione degli attuali collegi, a norma dell'art. 59 (comma secondo) del testo unico e dell'allegato C al testo unico.

Art. 19.

Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, la disposizione del secondo comma dell'art. 105 del testo unico sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

Il termine di cui al suddetto art. 105, secondo comma, è però elevato a giorni 25.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette provincie le disposizioni delle leggi 26 giugno 1913, n. 821, testo unico, e 16 dicembre 1918, n. 1985, nonché della presente legge, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreti Reali.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 6 e 7.

Art. 22.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato, udita la commissione della Camera dei deputati incaricata dell'esame della presente legge, a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, e della legge 16 dicembre 1918, n. 1985.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

N. 1402

Regio decreto 10 agosto 1919, che aumenta lo stanziamento del cap. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1919, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 33 « Indennità di residenza ai prefetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato di lire trecentosessantunomila (L. 361.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.